

**ORDINANZA N. 2/2022/OLB**  
**AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA**  
**PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA  
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA**

- VISTI** gli artt. 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 e dal D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** la Legge n. 265 del 09 novembre 2004 la quale stabilisce che l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV S.p.A., per le materie di competenza, nonché gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il "Piano di Emergenza Aeroportuale";
- VISTA** la Circolare ENAC APT-18A "Piano di Emergenza Aeroportuale – incidente aereo" del 30 gennaio 2008, per le parti applicabili;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN-05A "Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari" del 12/10/2018;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC prot. n. ENAC-DG-11/02/2016-0014176-P;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC prot. n. ENAC-DG-09/05/2019-0053162-P;



- VISTE** le Sentenze del Consiglio di Stato n. 5946/2013 e n. 661/2015;
- CONSIDERATO** che ai sensi della normativa vigente, il Gestore aeroportuale deve assicurare la disponibilità delle risorse organizzative e l'efficiente e ottimale utilizzo dei mezzi e delle infrastrutture aeroportuali;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare, secondo la citata normativa, il Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aereo, adottato con Ordinanza ENAC n. 1/2017/OLB del 17/02/2017;
- CONSIDERATE** le risultanze della simulazione d'emergenza svolta nell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda in data 13/04/2022;
- VISTO** il verbale della riunione dell'Emergency Response Committee tenutosi lo scorso 4 maggio 2022 per la verifica della corretta implementazione delle misure di nuova introduzione nel PEA;
- VISTA** la nota ENAC-PROT-30/08/2022-0105729-A, con la quale il Gestore aeroportuale Geasar S.p.A. ha inviato la versione aggiornata del PEA modificata con tutte le osservazioni pervenute dai diversi enti, ciascuno per quanto di propria competenza;
- VISTE** le interlocuzioni di questa Direzione Aeroportuale con la Direzione Operazioni Centro e da ultimo la comunicazione del 02 settembre 2022, con la quale è stata fornita la valutazione positiva sulle procedure di emergenza aeronautica e approvata, per quanto di competenza, la sezione 19 "Piano di Emergenza Aeroportuale" di cui alla parte "E" del Manuale di Aeroporto della Geasar S.p.A.;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

1. Con la presente Ordinanza è adottato il Piano di Emergenza Aeroportuale del 30.08.2022, il quale, allegato alla presente Ordinanza, ne forma parte integrante.
2. Il Piano di Emergenza, redatto dal Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A., è inserito alla Sez. 19 del Manuale di Aeroporto e si applica all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda in caso di allarme, emergenza e incidente aereo.

### **Articolo 2 Enti/Operatori aeronautici coinvolti**

1. Gli Enti ed i Soggetti ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal Piano di Emergenza allegato, provvederanno rispettivamente a svolgerli ed esercitarli attraverso l'adozione di procedure interne autonome e coerenti con le disposizioni dello stesso e dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini



dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento periodico del proprio personale in funzione del contenuto delle procedure elencate.

2. Enti e Soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Gestore aeroportuale Geasar S.p.A. ogni modifica della propria organizzazione e dei recapiti, che possano essere rilevanti ed avere influenza sull'efficacia del Piano di Emergenza. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente agli altri Enti e soggetti interessati le eventuali modifiche appena menzionate.

### **Articolo 3 Esercitazioni**

1. La programmazione delle esercitazioni è proposta dal Gestore all'ENAC, che, nell'approvarla, delega il Gestore aeroportuale a organizzarle entro i termini previsti.

### **Articolo 4 Obblighi**

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

2. Ove il fatto non costituisca reato, l'inosservanza comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

3. I contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni e omissioni.

### **Articolo 5 Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del 08.09.2022.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

### **Articolo 6 Diffusione**

1. La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it).

2. La stessa, unitamente al Piano di Emergenza, viene inoltrata al Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A ai fini della massima diffusione tra gli Enti e i soggetti interessati.

3. Tutti gli Enti e soggetti interessati dovranno conservare e mantenere aggiornato il Piano in proprio possesso, darne diffusione al proprio interno e curare la riservatezza dello stesso nei confronti di soggetti terzi.

Il Direttore

Dott. Alberto Marchesi

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)